

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TREU, DALVIT e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Norme d'interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 maggio 1970, n. 336, nonostante la formulazione attenta e chiara delle indicazioni, sta incontrando notevoli difficoltà di interpretazione e di vario genere in sede applicativa.

Allo scopo di evitare che difformi o contrastanti giudizi interpretativi possano alterare la portata effettiva della citata legge n. 336, i sottoscritti ritengono opportuno sottoporre al giudizio parlamentare alcuni aspetti ed elementi che valgono come una autentica interpretazione e permettano quindi di ridurre se non di annullare i dubbi e le perplessità sorte sul contenuto dei cinque articoli.

Ciò anche per un doveroso atto di funzione e prerogativa legislativa che, senza togliere merito e valore agli organismi tecni-

co-amministrativi dello Stato, lascia pur sempre affidata al Parlamento la garanzia della volontà inequivocabile di ogni provvedimento.

Così come con l'approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, si è inteso compiere un atto di doveroso riconoscimento verso i dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, con le norme di interpretazione sottoindicate si ritiene di poter evitare e ridurre dannose o ritardate applicazioni.

Mentre si ritiene superfluo illustrare e motivare in dettaglio il contenuto degli articoli, il disegno di legge si affida alla conoscenza del problema ed alle lunghe ed appassionante discussioni che si sono avute fin dalla scorsa legislatura in entrambi i rami del Parlamento italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge in questione.

La decorrenza economica dei benefici previsti dalla predetta legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

Art. 2.

La locuzione « e categorie equiparate » contenuta nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si riferisce a tutte le categorie di personale per le quali le vigenti disposizioni prevedono una equiparazione di carattere permanente ad una qualsiasi di quelle esplicitamente elencate dalla norma.

Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va

effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dalla autorità competente.

In caso di cambiamento di carriera il beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere nuovamente richiesto, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell'ambito della medesima carriera.

Art. 3.

Per la « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta », cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in via ordinaria in relazione alla carriera di appartenenza.

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge o regolamentari.

Art. 4.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette e dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dalla anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, rispettivamente ai fini del compimento della anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione per causa indipendente da limiti di età, ai fini della liquidazione della pensione e ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza.

Art. 5.

L'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro.

I rapporti finanziari che si determineranno fra ente datore di lavoro ed ente erogatore della pensione o della indennità di buonuscita e di previdenza andranno conseguenzialmente regolamentati tra gli enti stessi.